SILENE MULTISERVIZI SURL

Via S.P. PER IL PORTO, n. 1
07028 SANTA TERESA DI GALLURA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE – PER LA FORNITURA – CON ANNESSI SERVIZI DI TRASPORTO – CONSEGNA E MONTAGGIO - DI MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO – PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA SILENE MULTISERVIZI SURL CIG: ZD43B22B32

(art. 23, c. 15, D. Lvo 18.4.2016, n. 50)

Li 12/05/2023

INDICE

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.
ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA E MONTAGGIO MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO
ART. 3 - ADEGUAMENTO PREZZI.
ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.
ART. 6 – ANTICIPAZIONI.
ART. 7 – PAGAMENTI – TEMPI - MODALITA'.
ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO.
ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO.
ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.
ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.
ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.
ART. 15 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.
ART. 16 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO.
ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA.
ART. 19 – RESPONSABILITA' PER DANNI
ART. 20 – GESTIONE DEI SINISTRI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 21 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
ART. 22 – RISERVATEZZA
ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.
ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.
ART. 25 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE.
ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.
ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
ART. 28 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI.
ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.
ART. 30 - FORO COMPETENTE.
ART. 31 – MODALITA' DI APPALTO.
ART. 32 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 33 – DESCRIZIONE – FORNITURA E CARATTERISTICHE SISTEMA
ART.-34 – GARANZIE
ART. 35 – MODALITA' E TEMPI FORNITURA – CONSEGNA E MONTAGGIO
ART. 36 - OBBLIGHI AGGIUDICATARIO
ART. 37 - OBBLIGHI COMMITTENTE

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura – con annessi servizi di trasporto- consegna e montaggio di mobili e complementi di arredo da destinare agli uffici amministrativi della SILENE MULTISERVIZI SURL., così come successivamente dettagliato nella parte prestazionale.

La prestazione **principale** del presente appalto consiste nella fornitura di mobili e complementi di arredo.

La prestazione **secondaria** del presente appalto consiste negli annessi servizi di trasporto- consegna e montaggio di mobili e complementi di arredo – presso gli uffici amministrativi della Stazione Appaltante, ubicati presso la Stazione Marittima del Porto di Santa Teresa Gallura – Comune di Santa Teresa Gallura (SS) – SARDEGNA.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA E MONTAGGIO MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO

La fornitura di mobili e complementi di arredo - con annessi servizi di trasporto, consegna e montaggio - **deve essere eseguita entro e non oltre il 05/07/2023.**

Tale termine è da ritenersi essenziale ed il mancato rispetto comporta la risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.

In fase di offerta la ditta **DOVRA'** indicare la data che è in grado di garantire per la fornitura, la consegna e il montaggio dei mobili.

La data indicata dalla ditta è oggetto di valutazione d'offerta e il mancato rispetto prevede l'applicazione di una penalità giornaliera (art. 24 Capitolato).

La data indicata dalla DITTA non potrà eccedere il termine massimo fissato per la fornitura, trasporto consegna e montaggio, ossia il **05/07/2023.**

ART. 3 - ADEGUAMENTO PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto, i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto; non è ammessa la facoltà di procedere ad alcuna compensazione dei prezzi.

ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa, dietro specifica richiesta della Stazione Appaltante, è tenuta a comunicare al Direttore dell'esecuzione e/o Al RUP:

a) l'elenco nominativo del personale impiegato nelle operazioni inerenti all'appalto;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni inerenti all'appalto;
c) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i responsabili della presente fornitura.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.;

- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte.
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.
Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.
Il personale dell'Impresa deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento di quanto necessario all'espletamento delle prestazioni;
c. la riparazione di eventuali guasti o rotture conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali incidenti potessero derivare;
d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni, qualora richiesto, deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
h. Smaltire il materiale di risulta nelle attività in forza delle disposizioni vigenti;

ART. 6 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.

ART. 7 – MODALITA' EMISSIONE FATTURA - PAGAMENTI

La prestazione oggetto del presente appalto sarà retribuita **in un'unica soluzione** all'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.
Il pagamento delle prestazioni è effettuato **entro 30 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione** secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni **per cause non dipendenti dall'appaltatore,** si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto sopra indicato al comma 1.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi.
La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
− DURC irregolare.

ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell'articolo 1.260 comma 2 del Codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione nominato dal RUP (oppure, in caso di mancata nomina, direttamente dal RUP).
Il direttore dell'esecuzione deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore e/o dal RUP.

ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi (d'ora in avanti anche semplicemente "codice"), è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione
Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante **ordini di servizio** nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente Capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le già menzionate circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato,

a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 16 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle prestazioni principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti:

SERVIZI DI TRASPORTO – CONSEGNA E MONTAGGIO - DI MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO – DA DESTINARE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA SILENE MULTISERVIZI SURL

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, **almeno 20 giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al periodo precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:
a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.;
b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.
La Ditta Appaltatrice deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti** che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.
È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1.406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA
La garanzia definitiva non è richiesta così come da Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019: "*l'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la Stazione Appaltante può non richiedere la Garanzia Definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto*".

ART. 19 - RESPONSABILITA' PER DANNI
L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

ART. 20 – GESTIONE DEI SINISTRI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione **entro DUE giorni** da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dell'esecuzione redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

ART. 21 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 22 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancato rispetto delle comunicazioni al DEC (per ogni inadempimento)	4 - 5	Euro 50,00
Accertato comportamento scorretto dei dipendenti della ditta (per ogni inadempimento)	4	Euro 80,00
Mancata comunicazione di sub-contratti (per ogni inadempimento)	16	Euro 200,00
Ritardo nella fornitura e consegna. In fase di offerta, la ditta dovrà indicare i tempi di consegna e montaggio. Qualora tale termine non venga rispettato – verrà applicata una penalità giornaliera per ogni giorno di ritardo. La data indicata in sede di offerta dalla DITTA - non potrà eccedere la data limite del **05/07/2023.**	2 - 35	Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.
Ritardata trasmissione al DEC rapporto di incidente/infortunio oltre il termine stabilito (per ogni inadempimento)	20	0,5 per mille importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardata trasmissione al DEC rapporto di incidente/infortunio oltre il termine stabilito (dal DECIMO giorno al 30° giorno) (per ogni inadempimento)	20	1 per mille importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Mancata indicazione del Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione	29	Euro 50,00
Qualsiasi altro inadempimento previsto nel capitolato		Euro 75,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);

2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);

3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza.

ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	**Art. Capitolato**
Mancato risetto dei tempi per la fornitura – trasporto consegna e montaggio (**oltre IL TERMINE MASSIMO DEL 05/07/2023)**	2
Mancato rispetto nell'applicazione del CCNL ai dipendenti	4
Subappalto non autorizzato	16
Mancata trasmissione al DEC rapporto di incidente/infortunio	20
Fornitura MOBILI con caratteristiche tecniche differenti rispetto a quelle indicate nel presente capitolato e/o in sede di offerta da parte della ditta	33

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 25 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE
L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,

incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.
L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/16 ed al Codice civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 28 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

Imposta di Bollo

- Si rende noto che l'emanazione della risoluzione 96/e del 16/12/2013, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di €uro 16,00 anche sul documento di stipula del contratto sottoscritta digitalmente per le procedure di gara indette sul MePA/Sardegna Cat.

*Pertanto, la ditta affidataria prima della stipula del contratto in forma digitale, dovrà inviare a mezzo posta all'Ufficio amministrativo della Silene Multiservizi S.u.r.l. presso la Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura, una marca da bollo del valore di €uro 16,00, ovvero l'attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 debitamente compilato, con l'indicazione (nella descrizione): "imposta di bollo contratto - **fornitura monili ufficio** - per la Silene Multiservizi S.u.r.l.". Alternativamente n. 1 marca bollo da **€uro 16,00** potrà essere consegnata a mano e/o mezzo posta, nell'Ufficio Amministrativo della Silene Multiservizi S.u.r.l. - presso la Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura.*

ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania (SS). È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 31 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura AFFIDAMENTO DIRETTO e con applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – sulla base del miglior rapporto qualità prezzo - indicato anche nella lettera di invito.

ART. 32 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con determinazione dell'Amministratore Unico in data 27.4.2022, ai sensi e per gli

effetti del d.P.R. 16.4.2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore della Società).
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito internet in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: www.silenemultiservizi.it

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 33 – **Tipologia e caratteristiche generiche mobili richiesti:**

Mobili per ufficio – complementi di arredo – mobili di servizio ed archivio – sedie uso ufficio – servizi di trasporto/consegna/montaggio.
Tutto il mobilio richiesto, comprensivo degli accessori, dovrà essere:

- nuovo di primo utilizzo;
- costruito in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in vigore per l'uso a cui è destinato.
- progettato e costruito per conseguire elevati livelli in termini di comfort – efficienza ed affidabilità.

Caratteristiche specifiche della fornitura e degli annessi servizi di trasporto-consegna-montaggio.

La fornitura e l'annesso servizio di trasporto, consegna e montaggio, dovrà ricomprendere:

n. 4 mobile tipo angolare - misure circa: 800 X 800 MM;

n. 5 cassettiere su ruote - misure circa: 48 X 52 X 60 CM;

n. 3 coppie ante medie - misure circa 800 X 1.200 MM;

n. 4 gamba per angolare;

n. 3 mobile medio - misure circa 800 X 350 X 1.200 MM;

n. 1 scrivania - misure circa: 1.200 X 800 X 720 MM;

n. 4 scrivania - misure circa: 1.600 X 800 X 720 MM;

n. 4 scrivania - misure circa: 800 X 800 X 720 MM;

n. 1 Tavolo riunioni ovale – misure lunghezza circa metri 2 – larghezza circa 90 cm;

n.10 sedie a 4 gambe per seduta colore grigio;

n. 5 sedie in rete colore nero; n. 2 appendiabiti con almeno 5 ganci;

n. 4 armadi ARCHIVIO in lamiera di acciaio con porte colore grigio misure circa 1.500x450x2000 MM;

Al fine di poter INDIVIDUARE in modo più preciso – lo standard e/o il livello qualitativo dei mobili richiesto - si veda la documentazione fotografica indicata in fase di manifestazione di interesse che è stata pubblicata sul sito istituzionale della Silene Multiservizi Surl – Sez.- Società Trasparente Bandi in corso –

ART. 34 – GARANZIE

La ditta appaltatrice si obbliga a garantire l'assenza di vizi e difetti riconducibili alla fornitura oggetto dell'appalto per anni UNO a partire dalla data di stipula dello CONTRATTO.

La ditta aggiudicataria garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione Europea.

La ditta aggiudicataria garantisce la piena disponibilità dei diritti di proprietà dei beni oggetto della fornitura, manlevando sin da ora la stazione appaltante da ogni pretesa di terzi.

La ditta aggiudicataria assicura la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato, l'assoluta mancanza di vizi e/o difetti nei beni forniti, garantendo altresì il buon funzionamento dei medesimi a partire dalla data di installazione/consegna.

Durante il periodo di garanzia il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie cura e spese, tutti gli eventuali vizi e/o difetti che si dovessero manifestare, anche provvedendo a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi della medesima tipologia e qualità.

In caso di contestazione, l'onere della prova sarà comunque in carico alla società aggiudicataria.

ART. 35 – MODALITA' E TEMPI FORNITURA – CONSEGNA E MONTAGGIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 come modificato e integrato con D. Lgs 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e le istruzioni ed indicazioni eventualmente fornite dal RUP e/o dal Direttore del Contratto appositamente nominato.

La fornitura di mobili e complementi di arredo - con annessi servizi di trasporto, consegna e montaggio - **deve essere eseguita entro e non oltre il 05/07/2023.**

In fase di offerta la ditta **DOVRA'** indicare **la data che è in grado di garantire** per la fornitura, il trasporto, la consegna e il montaggio dei mobili.

Tale data – (indicata dalla ditta) - sarà oggetto di punteggio in fase di valutazione d'offerta – pertanto in caso **mancato rispetto (della data indicata dalla ditta) è prevista l'applicazione di una penalità giornaliera (art. 24 Capitolato).**

La data indicata dalla DITTA (nell'offerta) non potrà eccedere il termine massimo sopra indicato del 05/07/2023.

Tale termine è da ritenersi essenziale ed il mancato rispetto comporta la risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.

ART. 36 OBBLIGHI AGGIUDICATARIO

Resta a carico del soggetto aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni che è obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

ART. 37 OBBLIGHI COMMITTENTE

Il Committente s'impegna ad assicurare al soggetto affidatario la collaborazione e il supporto di personale necessario all'organizzazione della Fornitura e/o Servizio, nonché i mezzi necessari e indispensabili al buon funzionamento dello stesso.

Il Committente assume l'impegno di mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario tutte le informazioni in

proprio possesso previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008, e ogni altra informazione in proprio possesso che sia necessaria per lo svolgimento dell'appalto.

Il RUP
Dr Pier Mario Muzzeddu

L'Amministratore Unico
Rag Gian Battista Sposito

Firma (operatore economico)

per piena e incondizionata accettazione